

CONDIZIONI GENERALI PER I FORNITORI

1.0 OGGETTO E SCOPO DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

1. Le presenti condizioni generali (di seguito “**Condizioni Generali**”) disciplinano le disposizioni contrattuali da osservare da parte del fornitore di prodotti, opere e/o servizi (di seguito “**Fornitore**”), destinatario dell’ordine di acquisto ricevuto dalla Società emittente, Akito Srl, con sede legale in Via Settevalli 133/C, Perugia (PG), C.F. e P.IVA n. 03526780543 (di seguito “**Akito**”).

2. I termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali si applicano a ciascun Contratto, anche ove queste non siano allegate al Contratto medesimo o non siano ivi specificamente richiamate e si intenderanno accettate dal Fornitore anche in assenza di apposita sottoscrizione da parte di quest’ultimo, al momento della conclusione di ciascun Contratto.

3. Condizioni contrattuali differenti dalle presenti eventualmente emesse dal Fornitore non avranno valore se non espressamente e specificatamente accettate per iscritto da un legale rappresentante di Akito debitamente autorizzato. Resta inteso che, qualora tra Akito ed il Fornitore dovesse essere formalizzato uno specifico contratto atto a regolamentare la fornitura di detti beni, opere e/o servizi da parte del Fornitore, le condizioni riportate all’interno del contratto dovranno considerarsi prevalenti – solamente per quello specifico contratto – rispetto alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali.

4. Resta espressamente inteso tra le Parti che, salvo diverso accordo scritto tra le stesse, in nessun caso la sottoscrizione di ciascun Contratto comporterà l’attribuzione in favore del Fornitore di alcun diritto di esclusiva e, per l’effetto, Akito, a seconda del caso, resterà pienamente libera di richiedere la Fornitura di Prodotti e/o Servizi a terzi.

5. Al fine di evitare ogni dubbio, le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del Contratto, le stesse non intendono creare alcuna associazione, joint venture, impresa comune o simili tra il Cliente e il Fornitore.

2.0 ORDINE DI PREFERENZA. DEFINIZIONI

1. “**Audit**”: ha il significato di cui all’art. 15.
2. “**Codice Privacy**”: il Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm. e ii., di cui anche all’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali.
3. “**Contratto**”: rapporto giuridicamente rilevante che viene a crearsi tra le Parti, per effetto dell’emissione dell’Ordine da parte di Akito srl ed accettazione dello stesso da parte del Fornitore, alla luce della preventiva accettazione delle presenti Condizioni Generali. È costituito, a livello documentale, dall’insieme formato da Condizioni Generali, OdA ed eventuali allegati.
4. “**Fornitore**”: qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi ente (pubblico, privato o del terzo settore, ivi inclusi enti “no-profit”) o raggruppamento di tali persone e/o enti, che potendo validamente intrattenere rapporti commerciali o di collaborazione o partnership con Akito, offra sul mercato,

Akito s.r.l.

Sede legale Perugia: Via Settevalli, 133/C - 06129 - Fax: 0759661429 - Tel. 0759660640 - P.IVA/C.F. 03526780543

CODICE UNICO FATTURAZIONE: USAL8PV

Capitale Sociale 80.000,00 Euro I. V. REA 295560

Filiale Roma: Via Riccardo Gigante 18 Cap 00143 - Tel. 06.88921039

rispettivamente, la realizzazione di progetti, lavori e/o opere, la produzione o commercializzazione di beni, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

5. **“Fornitura”**: la fornitura di Prodotti e/o Servizi oggetto del Contratto.

6. **“Forza Maggiore”**: ha il significato di cui all’art. 19.

7. **“GDPR”**: il Regolamento UE 2016/679, di cui anche all’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali.

8. **“Informazioni Riservate”** indica, indipendentemente dal fatto che esse siano state o meno qualificate come confidenziali, le informazioni, i dati, il know-how od ogni altra informazione di una delle Parti, ivi incluso il Know-How Akito, sia scritta che orale, di natura tecnica, tecnologica, commerciale o di ogni altra natura, ivi incluse le informazioni economico-finanziarie, i reports, le politiche di prezzo, i segreti commerciali e le informazioni tecniche relative ai processi produttivi, nonché ogni informazione e archivio relativo ai clienti, oltreché l’esistenza ed il contenuto del presente Contratto, delle quali l’altra Parte sia venuta a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, siano esse incluse o non incluse nei Diritti di Proprietà Intellettuale.

9. **“Know-How Akito”** indica tutte le informazioni o dati aventi ad oggetto o comunque inerenti all’attività del Fornitore, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva – prodotti, servizi, invenzioni, processi produttivi, test, ricerche e relativi risultati, analisi e metodi analitici, sviluppi attuali o potenziali dei prodotti, dei servizi e dei processi di produzione, progetti, disegni tecnici, design, know-how, formule, codici di programmazione, script, software, tecnologie e relative configurazioni adottate da Akito, tecniche, idee, metodi, procedure o linee guida, documenti, report, manoscritti, fotografie, dati, stime, proiezioni, schemi, materiali che incorporino idee o concetti, algoritmi, diagrammi, nonché ogni altra informazione di natura commerciale del Fornitore.

10. **“Ordine”, “Ordine d’acquisto”, “OdA” o “Commessa”**: titolo documentale scritto, giuridicamente vincolante ed assimilato ad un contratto, emesso da Akito o dal Fornitore, mediante il quale Akito, in veste di committente o acquirente, formalizza al Fornitore, che accetta, la propria intenzione di dar seguito ad una transazione commerciale avente ad oggetto una o più prestazioni od obbligazioni già definite in tutti i propri elementi fondamentali in esito a precedenti trattative positivamente concluse tra Akito ed il Fornitore stesso.

11. **“Parte”, “Parti”**: al singolare, a seconda del contesto, Akito o il Fornitore; al plurale, Akito e il Fornitore.

12. **“Prodotto” o “Servizio”**: qualsiasi prestazione, opera o attività materiale, servizio immateriale o intellettuale che possa costituire oggetto di transazione commerciale, come indicata nell’ordine di acquisto.

13. **“Referente del Fornitore”**: ha il significato di cui all’art. 19.

14. **“SLA”**: standard qualitativi indicati nel Contratto, quando sottoscritto dalle Parti.

15. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei documenti costituenti il Contratto si applicherà l’ordine di prevalenza di seguito indicato, in senso discendente:

- a. Condizioni particolari concordate tra le Parti e incluse nell’OdA;
- b. SLA, se concordati tra le Parti;
- c. Condizioni Generali.

3.0 ORDINI. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI. FORNITURE E FATTURAZIONI PARZIALI

Akito s.r.l.

Sede legale Perugia: Via Settevalli, 133/C - 06129 - Fax: 0759661429 - Tel. 0759660640 - P.IVA/C.F. 03526780543

CODICE UNICO FATTURAZIONE: USAL8PV

Capitale Sociale 80.000,00 Euro I. V. REA 295560

Filiale Roma: Via Riccardo Gigante 18 Cap 00143 - Tel. 06.88921039

1. Gli Ordini di Akito potranno pervenire al Fornitore, alternativamente o cumulativamente, ad esclusiva discrezione di Akito, a mezzo posta, posta elettronica, piattaforme telematiche d'acquisto, telefax o brevi manu e dovranno essere sottoscritti, anche a mezzo di firma elettronica, da un legale rappresentante o da un procuratore debitamente autorizzato, dovendosi considerare il Fornitore vincolato ad accettare la forma e le modalità di volta in volta individuate da Akito.

2. L'acquisto dei Servizi/Prodotti è considerato definitivo e vincolante con la ricezione da parte di Akito, entro 5 (cinque) giorni dalla data di trasmissione dell'Ordine, della conferma dell'Ordine stesso per iscritto da parte del Fornitore. L'accettazione dovrà essere apposta preferibilmente dal Fornitore direttamente sull'Ordine di Akito.

3. L'accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine costituisce un fatto contrattuale concludente al quale si applicano le presenti Condizioni Generali di Acquisto. Inoltre, e in ogni caso, con l'inizio dell'adempimento alla sua obbligazione contrattuale il Fornitore accetta tacitamente le Condizioni Generali di Akito.

4. Resta inteso che Akito si riserva la facoltà di revocare l'Ordine di Acquisto, dandone comunicazione scritta e motivata al Fornitore, in caso di forza maggiore o di modifica dei propri programmi e/o necessità aziendali, corrispondendo al Fornitore esclusivamente gli importi pari alle spese sostenute e documentate sino alla revoca dell'Ordine di Acquisto.

5. L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore non comporta di per sé alcun vincolo di esclusiva, né conferisce al Fornitore o a terzi alcun diritto di menzionare Akito tra le proprie referenze.

6. Forniture – e relative fatturazioni – parziali non sono ammesse, salvo diversa autorizzazione scritta di Akito.

4.0 OBBLIGHI DEL FORNITORE. GARANZIA DEL FORNITORE. SMALTIMENTO RIFIUTI.

1. Il Fornitore si impegna a:

- a. eseguire i Servizi e/o fornire i Prodotti oggetto dell'Ordine di Acquisto con la massima diligenza e perizia, in linea con gli standard del settore di riferimento, rispettando i termini indicati nell'Ordine di Acquisto medesimo, nonché a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto. Qualora la Fornitura si rivelasse non eseguita a regola d'arte o secondo la diligenza richiesta, Akito notificherà tali circostanze al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa scoperta e il Fornitore dovrà immediatamente, a proprie spese, intervenire per eseguire le attività necessarie a correggere la non conformità segnalata (fatto, in ogni caso, salvo il diritto di Akito al risarcimento di eventuali danni). Ove tale intervento correttivo non risulti più tecnicamente possibile, Akito avrà facoltà di eliminare i difetti direttamente o con l'ausilio di terzi addebitando al Fornitore le spese relative;
- b. eseguire la Fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite da Akito, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori espressamente autorizzati per iscritto da Akito, come indicato nelle presenti Condizioni Generali;
- c. eseguire la Fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa di Akito;

Akito s.r.l.

Sede legale Perugia: Via Settevalli, 133/C - 06129 - Fax: 0759661429 - Tel. 0759660640 - P.IVA/C.F. 03526780543

CODICE UNICO FATTURAZIONE: USAL8PV

Capitale Sociale 80.000,00 Euro I. V. REA 295560

Filiale Roma: Via Riccardo Gigante 18 Cap 00143 - Tel. 06.88921039

- d. curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per la Fornitura, ad eccezione di quanto eventualmente previsto a carico di Akito nella documentazione contrattuale e di quelli che la legge applicabile richiede esplicitamente ad esclusiva cura di Akito, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- e. adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad Akito e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori autorizzati;
- f. comunicare tempestivamente ad Akito eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla propria situazione patrimoniale;
- g. continuare ad effettuare la Fornitura, pur in presenza di contestazioni, e non sospendere o ritardare la prestazione, salvo i casi di Forza Maggiore;
- h. manlevare e comunque tenere indenne Akito da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dall'esecuzione della Fornitura;
- i. erogare i Servizi mediante strutture, server e personale localizzati nell'Unione Europea e, comunque, in conformità al GDPR.

2. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

3. Il Fornitore garantisce che quanto fornito conserverà le caratteristiche tecniche previste e ne assicura il buon funzionamento. Nonostante l'accettazione della Fornitura e il relativo pagamento da parte di Akito, se venissero scoperti errori, anomalie, difetti o non conformità entro il termine di 12 mesi dopo l'accettazione e/o, ove questa mancasse, il pagamento da parte della Società della Fornitura, il Fornitore eliminerà entro 5 (cinque) giorni tali errori, anomalie, difetti e non conformità, a sue spese.

4. Akito si riserva la facoltà di verificare l'avanzamento e la buona esecuzione delle prestazioni relative agli Ordini emessi, anche mediante visite e controlli, attuati discrezionalmente da parte del proprio personale, se necessario anche presso i locali del Fornitore, previo avviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi.

5. Il credito del Fornitore nei confronti di Akito non è cedibile a terzi.

6. Akito dovrà notificare al Fornitore i vizi riscontrati entro 60 giorni dalla consegna qualora si tratti di vizi apparenti, ed entro 60 giorni dalla scoperta in caso di vizi occulti. Sono equiparati ai vizi occulti anche i difetti eventualmente scoperti al momento del disimballo. L'obbligo di denuncia del vizio nei termini suindicati non è necessario se il Fornitore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

7. Qualora venga accertato un difetto del Prodotto entro il termine di garanzia - e venga comunicato al Fornitore nei suddetti tempi -, il Fornitore dovrà tempestivamente provvedere alla riparazione o sostituzione dello stesso a proprie spese; in caso contrario, Akito avrà facoltà di eliminare i difetti direttamente o con l'ausilio di terzi addebitando al Fornitore le spese relative. Resta in ogni caso salva la responsabilità del Fornitore per i difetti del Prodotto fornito e per i danni da ciò derivanti ad Akito o a terzi, in conformità con le normative nazionali, dell'Unione europea ed internazionali applicabili. Durante il

periodo di garanzia, essa si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo – per tutte le parti sostituite, riparate o modificate – a partire dalla data della loro rimessa in funzione. Rimane inteso che le riparazioni, sostituzioni o modifiche che si renderanno necessarie a fronte della garanzia di buon funzionamento saranno a carico del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si impegna a rimuovere, detenere e smaltire i rifiuti generati dalle attività lavorative conservando l'intera responsabilità della gestione degli stessi, manlevando e tenendo indenne Akito da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare in tal senso. Qualora previsto dalle norme vigenti in materia o a seguito di espressa richiesta, il Fornitore dovrà trasmettere ad Akito copia dei documenti comprovanti l'avvenuto corretto smaltimento.

9. Qualora la Fornitura comprenda anche, per diverse ragioni, l'uso o la detenzione di uno o più beni di proprietà di Akito, il Fornitore è tenuto a garantirne la custodia secondo la diligenza richiesta per il particolare tipo di bene. Inoltre, dovrà garantire che: i) tali beni siano accuratamente custoditi e mantenuti in condizioni appropriate così da assicurare che essi non subiscano danni e/o deterioramenti dovuti all'esposizione a condizioni climatiche inadatte o per l'uso di contenitori non appropriati; ii) siano contrassegnati in modo da consentire l'agevole e inequivocabile identificazione della proprietà degli stessi in capo ad Akito.

5.0 PREZZI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I prezzi stabiliti tra le Parti si intendono onnicomprensivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della Fornitura. Si esclude, pertanto, l'applicabilità dell'art. 1467 e 1664 Codice civile.

2. Le fatture potranno essere emesse da parte del Fornitore solo successivamente all'accettazione della Fornitura da parte di Akito. Salva diversa indicazione di Akito, che dovrà essere rilasciata per iscritto, le condizioni di pagamento non saranno inferiori a 120 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario, e non saranno accettati addebiti di spese bancarie.

3. Le fatture dovranno sempre riportare il numero d'ordine d'acquisto indicato da Akito e il nome del referente interno Akito. Tali fatture non dovranno essere emesse con data anteriore rispetto a quella di consegna dei Prodotti/Servizi e – ove ciò sia applicabile – faranno altresì riferimento al DDT, indicando nella stessa successione i Prodotti/Servizi ivi elencati.

4. Eventuali consegne parziali di Prodotti/Servizi potranno essere accettate solo previo espresso consenso scritto di Akito.

5. In ogni caso, Akito avrà il diritto di respingere i Prodotti/Servizi o le fatture nel caso di:

- a. inosservanza delle presenti Condizioni Generali e tutte le spese ed oneri saranno a carico del Fornitore;
- b. ritardo (nel caso di termine indicato come essenziale);
- c. non corrispondenza con l'Ordine.

6.0 TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

1. Akito avrà facoltà di rifiutare i Prodotti consegnati/Servizi erogati in ritardo rispetto alle scadenze concordate, senza necessità di chiarimenti ulteriori nei confronti del Fornitore. In caso di prevedibile ritardo il Fornitore è tenuto a darne preventivamente tempestiva comunicazione. Akito avrà facoltà di provvedere all'approvvigionamento presso terzi, annullando l'Ordine o la parte di esso gravata da ritardo, con ulteriore riserva per i danni conseguenti.

Akito s.r.l.

Sede legale Perugia: Via Settevalli, 133/C - 06129 - Fax: 0759661429 - Tel. 0759660640 - P.IVA/C.F. 03526780543

CODICE UNICO FATTURAZIONE: USAL8PV

Capitale Sociale 80.000,00 Euro I. V. REA 295560

Filiale Roma: Via Riccardo Gigante 18 Cap 00143 - Tel. 06.88921039

2. Le spedizioni a spese di Akito dovranno essere eseguite dal Fornitore, salvo disposizioni contrarie, ai prezzi e condizioni che offrono la tariffa di trasporto complessiva più economica, previamente concordata.

3. Le consegne presso le sedi di Akito dovranno essere eseguite durante gli ordinari orari di attività delle stesse, restando a carico del Fornitore l'obbligo di accertarsene preventivamente.

4. Per le spedizioni richieste da Akito, il Fornitore deve utilizzare corrieri abilitati e riconosciuti sul territorio nazionale e/o internazionale, dotati di idonea assicurazione per la merce trasportata, provvedendo a trasmettere copia dei relativi documenti di viaggio ad Akito. In caso di particolari necessità/particolare valore della merce/rischi nelle spedizioni dovute alle caratteristiche della merce trasportata, il Fornitore si impegna a stipulare, dietro richiesta di Akito, le necessarie assicurazioni integrative. Il relativo costo e le modalità saranno definiti e concordati di volta in volta tra le Parti.

5. Salvo quanto diversamente riportato nell'Ordine, la consegna si intende C.I.P. (Incoterms® 2020) sino al luogo di consegna indicato nell'ordine; tutti i Prodotti saranno consegnati con l'utilizzo di un mezzo di trasporto appropriato e contrassegnati in base alle normative vigenti. Resta, comunque, pattuito che la responsabilità ed il rischio relativo alla perdita del Prodotto rimarranno in capo al Fornitore sino al momento in cui Akito avrà la piena disponibilità dello stesso, attestata dalla sottoscrizione del documento di trasporto, presso i locali di Akito o, in subordine, in differenti luoghi concordati per iscritto. Con riferimento all'imballaggio, se escluso dal prezzo, il Fornitore è tenuto, all'atto della spedizione del materiale, a dare precise disposizioni per la sua restituzione.

6. I documenti di trasporto (DDT) dovranno portare indicato il numero dell'Ordine, il codice identificativo (se attribuito), la relativa descrizione e la quantità del Prodotto cui si riferiscono. In caso di consegna parziale, dovrà essere indicato se trattasi di consegna in conto oppure a saldo; in caso di sostituzione di Prodotti difettosi, dovranno essere citati gli estremi del DDT emesso da Akito.

7.0 ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA FORNITURA

1. Per gli Ordini che prevedano esplicitamente prove di collaudo, l'accettazione della fornitura sarà subordinata all'esito favorevole del collaudo stesso. Eventuali collaudi dei Prodotti o delle opere devono essere realizzati a regola d'arte e documentati per iscritto.

2. In generale, poi Akito può sempre decidere di non accettare la fornitura di Prodotti/Servizi per difetto nell'oggetto della prestazione o nella sua esecuzione: in tal caso, quanto consegnato sarà sostituito con Prodotti/Servizi a spese del Fornitore nei termini indicati da Akito. È in ogni caso fatto salvo il diritto di Akito di annullare in tutto od in parte la fornitura, nonché di essere indennizzata del danno subito.

8.0 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

1. Il Fornitore garantisce che i prodotti, opere o servizi, nonché la relativa documentazione forniti ad Akito, non violano alcun brevetto, marchio, software, diritto di autore o altro diritto concernente la proprietà intellettuale o industriale di terzi, sia a livello nazionale che internazionale, e che – per quanto possa essere ragionevolmente di conoscenza del Fornitore – nessuna azione legale per contraffazione di brevetto o violazione dei diritti di cui sopra è pendente davanti a qualsivoglia giurisdizione e/o Autorità; in caso contrario – nonché in caso in cui ne venga a conoscenza in un momento successivo – il Fornitore è tenuto a darne tempestivamente comunicazione scritta ad Akito.

2. Il Fornitore manterrà Akito indenne da qualsiasi danno derivante da rivendicazioni di terzi asserenti tale contraffazione o violazione.

3. Akito avrà diritto gratuito di utilizzare la documentazione relativa a Prodotti/Servizi, a riprodurla, tradurla e modificarla al fine di inserirla nella propria documentazione e fornirla alle proprie consociate e/o affiliate, ove necessario e/o opportuno.

4. Akito è titolare del Know-How Akito. Nel caso in cui l'oggetto dei relativi ordini sia realizzato in esecuzione di stampi, specifiche, indicazioni, soluzioni tecniche, know-how e/o altro materiale comunicati o, comunque, resi disponibili da Akito, il Fornitore non potrà utilizzare gli stessi per fornire a terzi, salvo autorizzazione scritta di Akito. Su richiesta di Akito, nonché – in ogni caso – una volta consegnati i Prodotti/erogati i Servizi oggetto dell'Ordine, il Fornitore è tenuto a restituire immediatamente tutti i documenti fornitigli, incluse tutte le copie o riproduzioni.

9.0 RISERVATEZZA

1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, neppure in parte, le eventuali Informazioni Riservate dell'altra Parte che dovessero essergli fornite, acquisite e/o condivise in ragione dell'esecuzione o comunque nel corso della durata del Contratto. Inoltre, il Fornitore si impegna a non divulgare i dati o le informazioni che rientrino nel Know-How Akito.

2. In particolare, in relazione a dette Informazioni Riservate, Akito e il Fornitore si impegnano reciprocamente a:

- a. considerare le Informazioni Riservate come strettamente riservate e ad adottare tutte le misure, anche di sicurezza, necessarie al fine di mantenerle tali;
- b. utilizzare le Informazioni Riservate unicamente per lo scopo per cui esse sono state trasmesse e condivise, comunque nel rispetto di quanto previsto nel Contratto;
- c. a non rilasciare alcuna dichiarazione, effettuare alcuna comunicazione o pubblicare alcuna notizia che possa contenere Informazioni Riservate, salvo quanto previamente concordato tra le Parti per iscritto.

3. Fermo quanto precede, ciascuna Parte potrà divulgare Informazioni Riservate al proprio personale per cui la conoscenza delle Informazioni Riservate è necessaria al fine di eseguire il Contratto, fermo restando che detta Parte dovrà vincolare detto personale ad obblighi di riservatezza sostanzialmente equivalenti a quelli previsti nel presente articolo. Resta inteso che ciascuna Parte rimarrà unicamente responsabile per eventuali violazioni dei predetti obblighi da parte del proprio personale.

4. Con esclusione dei Dati che rimarranno in possesso di Akito, entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto, ciascuna Parte restituirà all'altra ogni Informazione Riservata, con i relativi supporti di qualsivoglia natura, dell'altra Parte in suo possesso, rimuovendo altresì definitivamente e integralmente ogni e qualsiasi registrazione o archiviazione contenente le Informazioni Riservate dai propri sistemi informatici e fisici.

5. Gli obblighi di cui al presente articolo rimarranno in vigore tra le Parti per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa intervenuta.

10.0 POLIZZE ASSICURATIVE DEL FORNITORE

Akito s.r.l.

Sede legale Perugia: Via Settevalli, 133/C - 06129 - Fax: 0759661429 - Tel. 0759660640 - P.IVA/C.F. 03526780543

CODICE UNICO FATTURAZIONE: USAL8PV

Capitale Sociale 80.000,00 Euro I. V. REA 295560

Filiale Roma: Via Riccardo Gigante 18 Cap 00143 - Tel. 06.88921039

1. Il Fornitore dichiara di avere in corso, con primaria compagnia assicurativa, un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso i propri dipendenti (R.C.O.), responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) inclusi macchinari, impianti e strutture edilizie, i cui massimali sono in linea con i più elevati livelli di mercato del proprio settore di riferimento e, comunque, non inferiori a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro.
2. Il Fornitore garantisce di poter produrre ad Akito copia della polizza valida di cui al presente articolo, dietro semplice richiesta della stessa.
3. Il Fornitore deve altresì garantire di mantenere in essere i contratti assicurativi di cui sopra per tutta la durata del rapporto con Akito.
4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

11.0 SICUREZZA SUL LAVORO. OBBLIGHI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

1. Il Fornitore garantisce di rispettare tutte le normative di settore vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008), assumendosi ogni responsabilità in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi relativamente al proprio personale, assumendosi altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati al medesimo personale nello svolgimento del servizio. In particolare, sarà obbligo del Fornitore provvedere al versamento nei termini di legge delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fatta salva la facoltà di Akito di verificare l'effettuazione di tali adempimenti richiedendo copia della relativa documentazione (a titolo meramente esemplificativo, il DURC).
2. Akito si riserva pertanto di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti fino all'esibizione da parte del Fornitore della predetta documentazione, una volta richiesta.
3. Pertanto, il Fornitore si impegna a: a) assicurare al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali in vigore per la categoria di appartenenza; b) provvedere alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per responsabilità civile verso terzi relativa a persone o cose secondo un massimale idoneo e con compagnie di primaria importanza, per l'assistenza malattia e la previdenza sociale, e ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di legislazione del lavoro; c) adottare tutte le predisposizioni, i dispositivi ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose; d) rispettare rigorosamente le vigenti normative in materia di protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti.
4. È escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato tra Akito ed i dipendenti e/o collaboratori del Fornitore. Il Fornitore è l'unico responsabile relativamente alla qualificazione, esecuzione e cessazione del rapporto intercorrente tra lo stesso Fornitore ed eventuali collaboratori autonomi o subordinati dello stesso incaricati. Il Fornitore è l'unico soggetto responsabile relativamente ai crediti retributivi, contributivi o di qualsiasi di natura, relativi, connessi o originati dal rapporto intercorrente tra lo stesso Fornitore ed eventuali collaboratori autonomi o subordinati dello stesso, incaricati a dar seguito all'ordine ricevuto da Akito.
5. Il Fornitore si impegna fin d'ora a manlevare e/o a tenere comunque indenne Akito da eventuali pretese avanzate nei confronti di quest'ultima da parte dei predetti collaboratori e/o personale

del Fornitore ed aventi ad oggetto i crediti di ogni natura, la qualificazione, esecuzione e cessazione del rapporto intercorrente o intercorso tra gli stessi ed il Fornitore.

6. Il Fornitore si impegna fin d'ora a manlevare e/o a tenere comunque indenne Akito da eventuali danni cagionati dal Fornitore stesso a terzi nello svolgimento delle attività correlate all'esecuzione dell'ordine.

7. Il Fornitore si obbliga a notificare ad Akito tempestivamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza, l'insorgere di qualsiasi contestazione e/o rivendicazione da parte dei propri lavoratori dipendenti o ex-dipendenti in relazione all'esecuzione dell'Ordine.

12.0 SUBAPPALTO

1. Il subappalto delle forniture commissionate da Akito al Fornitore è vietato, salvo che nei casi in cui sia stato previamente espressamente autorizzato per iscritto da Akito medesima. In tal caso, al momento della richiesta di tale autorizzazione, il Fornitore è tenuto ad indicare nel preventivo ogni dettaglio relativo al subappalto.

2. Il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti del subappaltatore.

3. È obbligo e responsabilità del Fornitore selezionare l'eventuale subappaltatore in esito all'accertamento positivo del possesso di tutti i requisiti relativi alle strutture organizzative, personale, competenze ed esperienze idonee maturate nel settore, nel rispetto delle normative e degli obblighi applicabili all'attività e ai servizi oggetto del subappalto. Akito, anche in relazione ai lavori subappaltati. Resta salva in ogni caso la facoltà da parte di Akito di chiedere al Fornitore, per motivi oggettivi e non irragionevoli, di interrompere in qualsiasi momento il rapporto con un subappaltatore, sostituendolo con altro subappaltatore approvato da Akito.

13.0 MODELLO 231 E CODICE ETICO DI AKITO

1. Akito, al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

2. Akito ha altresì adottato un proprio Codice Etico.

3. Il Fornitore si impegna a prendere visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di Akito, disponibili al sito internet al link www.akito.it, a tenere un comportamento conforme ai principi in essi contenuti (tra cui il principio di correttezza, di legalità, di riservatezza, ecc.) e a segnalare eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti secondo le modalità indicate sul sito web Akito srl.

4. L'inosservanza dei principi di cui al predetto Modello e/o del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà Akito a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Akito s.r.l.

Sede legale Perugia: Via Settevalli, 133/C - 06129 - Fax: 0759661429 - Tel. 0759660640 - P.IVA/C.F. 03526780543

CODICE UNICO FATTURAZIONE: USAL8PV

Capitale Sociale 80.000,00 Euro I. V. REA 295560

Filiale Roma: Via Riccardo Gigante 18 Cap 00143 - Tel. 06.88921039

14 OBBLIGO DI RISPETTO DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE E DELLE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI

1.0 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che HWG Sababa S.r.l., società che controlla Akito S.r.l., ha adottato ed attua un Sistema di Gestione Anticorruzione certificato ai sensi della norma ISO 37001:2016 ss.mm.ii. e di aver preso visione della Politica Anticorruzione e delle Regolamentazioni Aziendali (quali, a titolo esemplificativo, Codice Etico, Procedure di Segnalazione e Procedure Anticorruzione), di cui dichiara di aver compreso i contenuti.

Il FORNITORE aderisce ai principi espressi nella Politica e nelle predette Regolamentazioni, impegnandosi a:

- rispettare integralmente i contenuti;
- astenersi da qualsiasi comportamento che possa costituire violazione della normativa anticorruzione, della Politica o delle procedure aziendali applicabili;
- garantire che tali obblighi siano resi noti e rispettati da propri dipendenti, collaboratori, agenti e subappaltatori eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- assicurare, ove opportuno, la formazione minima in materia anticorruzione a tali soggetti.

Il FORNITORE si impegna altresì a cooperare con HWG Sababa S.r.l. per consentire la verifica della conformità dei propri comportamenti, rendendo disponibile la documentazione richiesta e permettendo, previo preavviso, l'effettuazione di controlli o audit, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e di riservatezza.

Il FORNITORE manleva e tiene indenne HWG Sababa S.r.l. da qualsiasi responsabilità, sanzione, onere o danno – diretti o indiretti – nonché da spese legali e procedurali, derivanti dalla violazione della Politica Anticorruzione, delle Regolamentazioni Aziendali o da comportamenti illeciti propri, dei propri dipendenti, collaboratori, agenti o subappaltatori, nei limiti consentiti dalla legge.

La violazione, anche solo accertata o ragionevolmente sospetta, dei precetti sopra citati o della Politica Anticorruzione costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., legittimando HWG Sababa S.r.l. a risolvere il contratto con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

La risoluzione produrrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione scritta, da inviarsi mediante PEC o raccomandata A/R.

2.0 Due diligence anticorruzione sul Fornitore

In conformità ai requisiti della norma UNI ISO 37001:2016 – Sistemi di Gestione Anticorruzione e ss.mm.ii., HWG Sababa S.r.l., società che controlla Akito S.r.l., effettua valutazioni e controlli ("Due Diligence Anticorruzione") nei confronti dei FORNITORI commerciali propri e/o delle proprie controllate, al fine di verificare l'integrità, la reputazione e l'idoneità professionale dei soggetti con i quali intrattiene rapporti di natura contrattuale o economica.

La presente clausola disciplina gli obblighi di collaborazione del FORNITORE in tale ambito.

Il FORNITORE dichiara e garantisce:

- a) di non essere stato né di essere attualmente coinvolto in procedimenti giudiziari o amministrativi per fatti di corruzione, concussione, frode, riciclaggio, falso in bilancio o altri reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica;

- b) di non essere sottoposto a misure di prevenzione, interdittive o antimafia, né di avere carichi pendenti o condanne per tali reati;
- c) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, diretti o indiretti, con HWG Sababa S.r.l. o con soggetti ad essa collegati;
- d) di possedere adeguata competenza, esperienza e risorse organizzative, economiche e professionali per adempiere correttamente alle obbligazioni contrattuali, in conformità alle normative vigenti e ai principi di integrità, trasparenza e correttezza;
- e) che eventuali subappaltatori previamente autorizzati, consulenti o soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto possiedono a loro volta requisiti di integrità equivalenti.

Il FORNITORE si impegna a:

- collaborare pienamente con HWG Sababa S.r.l. e Akito S.r.l. nell'ambito delle attività di Due Diligence, fornendo tempestivamente tutte le informazioni e i documenti richiesti;
- comunicare immediatamente eventuali variazioni o circostanze sopravvenute (es. apertura di procedimenti penali, variazioni societarie rilevanti, conflitti di interessi, mutamenti proprietari, fusioni o acquisizioni);
- consentire, in caso di contratti pluriennali o di elevata rilevanza economica, la ripetizione periodica delle verifiche di due diligence con frequenza stabilita da HWG Sababa S.r.l.
- manlevare e tenere indenne HWG Sababa S.r.l. da qualsiasi responsabilità, sanzione, onere o danno — diretti o indiretti — nonché da spese legali e procedurali, derivanti dalla violazione della Politica Anticorruzione, delle Regolamentazioni Aziendali o da comportamenti illeciti propri, dei propri dipendenti, collaboratori, agenti o subappaltatori, nei limiti consentiti dalla legge.

HWG Sababa S.r.l. e Akito S.r.l. si riservano la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, in tutto o in parte, qualora emergano elementi o sospetti ragionevoli di violazione della Politica Anticorruzione, di informazioni non veritiere fornite in sede di due diligence o di perdita dei requisiti di integrità. In tali casi, HWG Sababa S.r.l. e Akito potranno richiedere chiarimenti scritti entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni; in difetto o in caso di esito negativo delle verifiche, il contratto potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno. Il FORNITORE prende atto che il rispetto delle presenti disposizioni costituisce condizione essenziale per la validità e la prosecuzione del rapporto contrattuale e che l'inosservanza anche parziale delle stesse integra grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

15. RISOLUZIONE E RECESSO. INADEMPIMENTO.

1. Senza alcun pregiudizio per ogni altro rimedio concesso ad Akito dalla legge, incluso il diritto al risarcimento del danno, Akito ha diritto di revocare l'Ordine di acquisto, in tutto o in parte, e di dichiarare quindi risolto il rapporto con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione inviata da Akito al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi in cui:

- a. il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, con particolare ma non esclusivo riferimento agli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 18, oppure la condotta del Fornitore possa in qualche modo nuocere alla reputazione di Akito o di una sua affiliata, sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti;

Akito s.r.l.

Sede legale Perugia: Via Settevalli, 133/C - 06129 - Fax: 0759661429 - Tel. 0759660640 - P.IVA/C.F. 03526780543

CODICE UNICO FATTURAZIONE: USAL8PV

Capitale Sociale 80.000,00 Euro I. V. REA 295560

Filiale Roma: Via Riccardo Gigante 18 Cap 00143 - Tel. 06.88921039

- b. il Fornitore non adempia a un proprio obbligo derivante dall'Ordine di acquisto e relativo a date di consegna (ove essenziali) e quantitativi, difformità, riservatezza o altri specifici obblighi previsti;
 - c. il Fornitore subisca un mutamento sostanziale della titolarità delle proprie azioni o quote, oppure subisca il trasferimento a terzi di una parte sostanziale della propria azienda (ad esempio, nei casi di operazioni societarie straordinarie);
 - d. il Fornitore contravvenga alle norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e/o le norme di sicurezza interne di Akito.
2. In caso di inadempimento totale o parziale da parte del Fornitore nel dar seguito a quanto previsto nell'OdA, Akito è autorizzata a sospendere i pagamenti.
3. Akito potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC. In tal caso il Fornitore avrà diritto al corrispettivo effettivamente maturato alla data di efficacia del recesso, essendo escluso qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo.

16.0 AUDIT

1. Per tutta la durata del rapporto tra le Parti e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi al termine dello stesso, ai fini del controllo e del monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni pattuite, il Fornitore garantisce ad Akito, ad ogni società di audit eventualmente da essa nominata e ad ogni autorità regolatoria – con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi – il diritto di accesso ai propri locali, nonché il diritto di accedere ed esaminare direttamente ogni documentazione che si riferisca esclusivamente alle attività e all'Ordine ("**Audit**"), garantendo altresì di prestare la collaborazione richiesta per il buon esito dell'Audit.
2. Nell'ambito dell'Audit, Akito potrà avere accesso alla documentazione commerciale (inclusa copia dei giustificativi dei costi presenti nel consuntivo) di pertinenza del Fornitore, delle sue affiliate o di qualsivoglia suo sub-appaltatore coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni relative all'Ordine. A tale fine, il Fornitore si impegna a fornire copia della documentazione indicata da Akito entro due settimane dalla richiesta (che verrà formalizzata mediante apposita comunicazione indirizzata da Akito al Fornitore) ovvero altra scadenza stabilita all'inizio delle attività di Audit. Qualora tale Audit venga effettuato da società di audit nominate da Akito, le stesse riferiranno a quest'ultima solo le informazioni rilevanti per informarla sul rispetto di quanto previsto nell'ambito del rapporto tra le Parti.

17.0 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**") relativo alla "*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*", con riferimento al trattamento dei dati personali rilevanti ai fini del Contratto nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR circa le finalità perseguite, le basi giuridiche del trattamento, modalità e strumenti utilizzati, nonché i diritti e le modalità di esercizio degli stessi. Ciascuna Parte assume, in proprio, l'obbligo di informare i propri dipendenti dei trattamenti necessari ai fini dell'adempimento agli obblighi assunti ai sensi delle Condizioni Generali e/o del Contratto.
2. Akito e il Fornitore si impegnano a trattare i dati personali relativi all'Ordine ed alla sua esecuzione in ottemperanza ai principi indicati dal GDPR. In particolare, tali dati sono: a) trattati in modo

lecito, corretto e trasparente; b) raccolti e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; e) conservati in una forma che permetta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; f) trattati in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza.

3. Sia Akito che il Fornitore si impegnano ad adempiere a quanto richiesto dal GDPR e a dotarsi delle misure di sicurezza adeguate di cui all'art. 32 del GDPR.

4. Con particolare riferimento ad eventuali dati sensibili trattati nel corso dello svolgimento del servizio, il Fornitore si impegna ad osservare e a fare in modo che i propri dipendenti osservino la normativa in vigore applicabile al trattamento di tali dati nonché a rispettare le specifiche istruzioni impartite dal Titolare a tale riguardo.

5. Qualora, in relazione alle prestazioni rese in esecuzione dell'Ordine, il Fornitore venisse qualificato da Akito, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR, Akito procederà alla nomina del Fornitore con apposito atto scritto.

18.0 PENALI

1. In caso di ritardo nella esecuzione o nella consegna di quanto indicato nell'Ordine, Akito si riserva di applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'Ordine, calcolato per ogni giorno di ritardo.

2. La penale non sarà applicata solamente nel caso di ritardo sui termini fissati dovuto a causa non imputabile al Fornitore.

19.0 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Nel caso in cui Akito si configuri come soggetto ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm., resta inteso che:

a. il Fornitore assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, tra cui l'indicazione del C.I.G. in fattura;

b. in caso di subappalto di parte delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore assicura il rispetto degli obblighi di cui alla citata normativa anche in capo al subappaltatore. Il Fornitore rimane comunque responsabile nei confronti di Akito in caso di violazione da parte del subappaltatore degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm. e si impegna a manlevarla e/o a tenerla comunque indenne da qualsiasi danno derivante dall'inosservanza ai suddetti obblighi;

c. il rapporto contrattuale si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del Contratto.

20.0 FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichino eventi straordinari ed imprevedibili, dovuti a cause di forza maggiore, che impediscano o ritardino l'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore (quali, a mero titolo esemplificativo, epidemie, guerre, colpi di Stato, terremoti, incendi, inondazioni, calamità naturali), i termini per l'esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'ordine si intenderanno prolungati per il periodo del perdurare di detti eventi e dei loro effetti.

2. La Parte nei cui confronti si sia verificato l'evento di forza maggiore è tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto all'altra Parte l'insorgere ed il cessare dell'evento stesso, adottando tutte le misure idonee a limitarne gli effetti.

3. Qualora i sopraindicati eventi di forza maggiore dovessero perdurare per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, ciascuna delle Parti avrà diritto di risolvere gli accordi e quanto previsto dall'ordine mediante semplice comunicazione scritta in tal senso all'altra parte.

21.0 MODIFICHE E VARIANTI

1. Akito si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che non potrà rifiutarsi, variazioni dell'Ordine finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto.

2. In tal caso, il Fornitore – entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte di Akito – sarà tenuto a comunicare per iscritto ad Akito medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico-economica della modifica e/o della variazione richiesta con l'evidenza delle relative motivazioni, nonché l'indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.

3. Akito potrà, a suo insindacabile giudizio, accettare o meno tale proposta entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa.

4. Fino al momento della ricezione della decisione di Akito (che verrà comunicata per iscritto), il Fornitore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Laddove la proposta del Fornitore non venisse accettata da Akito, quest'ultima lo comunicherà tempestivamente per iscritto al Fornitore: in tal caso, il Contratto dovrà intendersi terminato e al Fornitore dovrà essere corrisposto solo quanto dovuto per la Fornitura erogata fino al giorno della comunicazione scritta di non accettazione da parte di Akito.

5. Le variazioni non accettate formalmente da Akito ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.

6. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è previamente autorizzata da Akito.

22.0 REFERENTI. RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI

1. Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con Akito (il “**Referente del Fornitore**”), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare l'espletamento della Fornitura da parte del proprio personale.

2. La designazione del Referente del Fornitore, ove non designato direttamente all'interno del Contratto dovrà essere comunicata ad Akito entro 2 (due) giorni dall'accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine e tale comunicazione dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono ed indirizzo e-mail).

3. Le comunicazioni (via e-mail o, nei casi richiesti dalle presenti Condizioni Generali, via raccomandata A/R o via PEC) dovranno essere indirizzate a:

a. Per Akito:

i. Indirizzo postale: Via Settevalli 133/C

ii. E-mail: compliance@akito.it

Akito s.r.l.

Sede legale Perugia: Via Settevalli, 133/C - 06129 - Fax: 0759661429 - Tel. 0759660640 - P.IVA/C.F. 03526780543

CODICE UNICO FATTURAZIONE: USAL8PV

Capitale Sociale 80.000,00 Euro I. V. REA 295560

Filiale Roma: Via Riccardo Gigante 18 Cap 00143 - Tel. 06.88921039

- iii. PEC: akito@pec-legal.it
- b. Per il Fornitore:
- i. Indirizzo postale:
 - ii. E-mail:
 - iii. PEC:

4. Tutte le comunicazioni concernenti il Contratto dovranno essere effettuate in forma scritta e saranno considerate come efficacemente consegnate o notificate se consegnate a mezzo di lettera raccomandata, corriere o PEC agli indirizzi indicati nel Contratto o comunque concordati per iscritto tra le Parti.

5. Tutte le comunicazioni inviate ai sensi del presente articolo saranno considerate ricevute dal destinatario (i) se inviate a mezzo corriere o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla data della firma della ricevuta di ritorno stessa, o (ii) se inviate a mezzo PEC al momento della sua ricezione.

6. Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.

23.0 VARIE

1. Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del Contratto, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al Contratto medesimo. Fermo quanto precede, il mancato o il ritardato esercizio da parte di una Parte di uno dei diritti, poteri o facoltà ai sensi del Contratto opererà come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non impedirà l'esercizio anche parziale da parte di tale Parte di un qualsiasi altro suo diritto o facoltà ai sensi del Contratto.

2. Akito e il Fornitore dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole delle Condizioni Generali e/o del Contratto non comporterà l'invalidità integrale delle stesse, a patto che Akito e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità – a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

3. Qualsiasi tassa o imposta comunque derivante o inerente alla Fornitura sarà a carico del Fornitore.

24.0 ESCLUSIONE DELLO STATUS DI CONSUMATORE

1. Le Parti si danno atto di avere stipulato il Contratto di fornitura nella loro qualità di operatori professionali del settore e che, pertanto, non possiedono lo status di "consumatore" così come definito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

25.0 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Akito s.r.l.

Sede legale Perugia: Via Settevalli, 133/C - 06129 - Fax: 0759661429 - Tel. 0759660640 - P.IVA/C.F. 03526780543

CODICE UNICO FATTURAZIONE: USAL8PV

Capitale Sociale 80.000,00 Euro I. V. REA 295560

Filiale Roma: Via Riccardo Gigante 18 Cap 00143 - Tel. 06.88921039

1. Le presenti Condizioni Generali ed il relativo rapporto contrattuale sono disciplinate dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all'esecuzione delle Condizioni Generali e/o del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Perugia.

Per Akito S.r.l.	Per il Fornitore
Il legale rappresentante _____ _____	Il legale rappresentante Sig./Sig.ra _____ _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore accetta specificamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: art. 1 (Oggetto e scopo delle presenti Condizioni Generali); art. 3 (Ordini. Accettazione delle Condizioni Generali. Forniture e fatturazioni parziali); art. 4 (Obblighi del Fornitore. Garanzia del Fornitore. Smaltimento rifiuti); art. 5 (Prezzi, fatturazione e modalità di pagamento); art. 6 (Termini e modalità di consegna); art. 8 (Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale); art. 9 (Riservatezza); art. 12 (Subappalto); art. 14 (Risoluzione e recesso. Inadempimento.); art. 15 (Audit); art. 17 (Penali); art. 19 (Forza maggiore); art. 20 (Modifiche e varianti); art. 22 (Varie); art. 24 (Legge applicabile e foro competente).

Per Akito S.r.l.	Per il Fornitore
Il legale rappresentante _____ _____	Il legale rappresentante Sig./Sig.ra _____ _____

Akito s.r.l.

Sede legale Perugia: Via Settevalli, 133/C - 06129 - Fax: 0759661429 - Tel. 0759660640 - P.IVA/C.F. 03526780543

CODICE UNICO FATTURAZIONE: USAL8PV

Capitale Sociale 80.000,00 Euro I. V. REA 295560

Filiale Roma: Via Riccardo Gigante 18 Cap 00143 - Tel. 06.88921039